


*PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO RAEE: DM 119/2023*

*APRILE 2024*





# Che cosa fa l'UE per ridurre i rifiuti elettronici?

Nel marzo 2020 la Commissione europea ha presentato un nuovo piano d'azione per l'economia circolare (PAEC)

Nel marzo 2023, la Commissione europea ha presentato una nuova proposta per promuovere il c.d. "diritto alla riparazione".

L'UE ha adottato direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche per attuare una sentenza della Corte dell'UE riguardante l'ambito degli obblighi dei produttori di pannelli fotovoltaici.

Il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio sull'aggiornamento nel novembre 2023. Hanno anche concordato che entro il 2026 la Commissione dovrebbe riesaminare la [direttiva 2012/19/UE](#) e suggerire ulteriori modifiche insieme a una valutazione completa del suo impatto sulla società e sull'ambiente.


[diritto alla riparazione](#) e il **miglioramento del riutilizzo** in generale.

I venditori saranno tenuti a offrire la riparazione, tranne quando è più costosa della sostituzione.

I consumatori disporranno di una nuova serie di diritti e strumenti che renderanno la riparazione un'opzione facile e accessibile:

- **il diritto dei consumatori di chiedere ai produttori la riparazione di prodotti** tecnicamente riparabili;
- **modulo europeo di informazioni sulla riparazione**, che i consumatori potranno richiedere a qualsiasi riparatore e che garantirà la trasparenza delle condizioni di riparazione e del prezzo e renderà più facile per i consumatori confrontare le offerte di riparazione;
- **norma di qualità europea per i servizi di riparazione** per aiutare i consumatori a individuare i riparatori che si impegnano a offrire una qualità superiore.

Direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). (Entrata in vigore l'8 aprile)



# Priorità nella gestione nella gestione dei rifiuti

Art. 179 D.Lgs. 152/2006 succ. mod. (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti)


1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) **preparazione per il riutilizzo;**
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la **migliore opzione ambientale**. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica. [...]

Con riferimento a flussi di rifiuti specifici è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia previsto nella pianificazione nazionale e regionale e consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione (...)

Nota MITE 14 maggio 2021 -La deroga alle priorità, così come indicate (prevenzione - preparazione per il riutilizzo – riciclaggio - recupero di altro tipo - smaltimento) può essere, quindi, concessa solo ed esclusivamente se è prevista all'interno dei piani e dei programmi, e attraverso un procedimento autorizzativo preventivo **debitamente motivato, che non legittima le amministrazioni e gli enti ad emanare atti derogatori** successivi per quelle fasi di gestione dei rifiuti che sono già state avviate. [...]



# Riutilizzo e preparazione per il riutilizzo

Riutilizzo qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che **non sono rifiuti** sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti (art. 183, comma 1, lettera r)

*Azione di prevenzione*

*Il riutilizzo riguarda un **prodotto** o una componente che non è rifiuto*

Preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere re-impiegati **senza altro pretrattamento** (art. 183, comma 1, lett. q) finalizzati all'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti **conformi al modello originario**.

*La preparazione per il riutilizzo riguarda un **rifiuto** e quindi compreso nelle forme di recupero di materia e necessita di un'autorizzazione.*


Preparazione per il riutilizzo come operazione di recupero di materia con il miglior bilancio ambientale, da preferire a riciclaggio, recupero di materia, recupero di energia (Direttiva 2008/98/CE e art. 179 D.Lgs. 152/2006 - Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti)

R3 - Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (**comprese la preparazione per il riutilizzo ..**)

R4 - Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici (**comprese la preparazione per il riutilizzo**)

R5 - Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (**compresa la preparazione per il riutilizzo ...**)

all. C D.lgs. 152/2006 *come modificato dal D.lgs. 3 settembre 2020 n.116*



## Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49

### Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49

Art. 6, comma 1, la gestione dei RAEE deve privilegiare le operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse.


### Art. 7

1. I RAEE sono prioritariamente avviati ai centri accreditati di preparazione per il riutilizzo, costituiti in conformità al decreto di cui all'articolo 180-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa separazione dai RAEE destinati a trattamento.

2. Nei **centri di raccolta** sono individuate apposite aree adibite al "deposito preliminare alla raccolta" dei RAEE domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo.

2. Ove non sia possibile rispettare i criteri di priorità di cui al comma 1, i RAEE raccolti separatamente sono avviati al recupero secondo le modalità di cui all'articolo 18.

1. Tutti i RAEE raccolti separatamente devono essere sottoposti ad un trattamento adeguato.
2. Il trattamento adeguato e le operazioni di recupero e di riciclaggio, **salvo il caso di rifiuti avviati alla preparazione per il riutilizzo**, includono almeno l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo effettuato in impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia, nonché ai requisiti tecnici e alle modalità di gestione e di stoccaggio stabilite negli Allegati VII e VIII. A tal fine i produttori istituiscono sistemi per il trattamento adeguato dei RAEE, utilizzando le migliori tecniche di trattamento, di recupero e di riciclaggio disponibili.



# Obiettivi di preparazione per il riutilizzo


Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 Obiettivi minimi applicabili per categoria dal 15 agosto 2018 con riferimento alle categorie elencate nell'allegato III:

- a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 [1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura] o 4 [Apparecchiature di grandi dimensioni] dell'allegato III,
  - recupero dell'85%,
  - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell'80%;
- b) per i RAEE che rientrano nella categoria 2 [Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi] dell'allegato III,
  - recupero dell'80 %
  - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70 %;


- c) per i RAEE che rientrano nell'allegato III, categorie 5 [Apparecchiature di piccole dimensioni] o 6 [Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni],
  - recupero dell'75%
  - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55%;
- d) per i RAEE che rientrano nella categoria 3 [Lampade] dell'allegato III, riciclaggio dell'80 %.

Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.


Riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.



# Gerarchia dei rifiuti applicata ai RAEE



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della direttiva quadro sui rifiuti.




# Campo di applicazione ( art. 1 DM. 119/2023)

D.M. 119/2023 [in vigore dal 16/09/2023] introduce una **procedura semplificata** per avviare le attività di preparazione per il riutilizzo e definisce:

- le modalità operative e i requisiti minimi di qualificazione degli operatori
- le dotazioni tecniche e strutturali,
- le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti,
- le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;
- Le condizioni specifiche per l'esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.





# Preparazione per il riutilizzo RAEE


La norma EN 50614:2020, elaborata dal Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC), al fine di incoraggiare la preparazione per il riutilizzo dei RAEE e fornire un quadro di riferimento per garantire ai consumatori la sicurezza e la qualità delle apparecchiature reimmesse sul mercato ( visto del DM 119/2023).

Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica elabora norme comuni europee per il trattamento dei RAEE. Tra il 2014 e il 2020 il CENELEC ha elaborato tredici norme. La loro applicazione rimane volontaria, sebbene la Commissione, ai sensi della direttiva RAEE, possa stabilire sulla loro base norme minime di qualità a livello dell'UE (il che non era avvenuto fino a gennaio 2021).

I **criteri minimi** per verificare l' idoneità dei RAEE preparati per il riutilizzo sono stabiliti dalla norma CENELEC 50614:2020, al relativo capitolo 5. (art. 3 DM 119/2023)

La **conformità** è garantita dalla **normativa tecnica di settore** ovvero gli stessi requisiti previsti per l'immissione sul mercato.

Le **attività di preparazione per il riutilizzo** dei RAEE sono improntate alla norma CENELEC 50614:2020, al relativo capitolo 4 (art. 7 DM 119/2023).



## Determinazione delle condizioni delle operazioni di preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata




testo originario dell'articolo 214-ter, come introdotto dal decreto legislativo n. 116 del 2020

“L'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera q), sono avviate, a partire dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, **mediante segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241**”)

testo articolo 35 del decreto-legge n. 77 del 2021

“L'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera q), sono avviate, a partire dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, successivamente alla verifica e al controllo dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati dalle province ovvero dalle città metropolitane territorialmente competenti, secondo le modalità indicate all'articolo 216”)



## Determinazione delle condizioni delle operazioni di preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata




### ultimo periodo del comma 8 articolo 214

è stabilito che “A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia”

### articolo 216, comma 1

“A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente”




## Esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata



**L'Amministrazione** dispone l'iscrizione in un apposito registro delle imprese o delle società per le quali è effettuata la comunicazione di inizio di attività, informandone il gestore.

- Se l'amministrazione accerta, **in sede di verifica dei requisiti, o di visita preventiva**, l'insussistenza dei requisiti per l'esercizio delle attività, dispone, con provvedimento motivato, **il divieto di inizio delle stesse**, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alle prescrizioni stabilite dall'amministrazione entro il termine **di trenta giorni** dalla comunicazione del provvedimento.
- In sede di **controllo successivo**, nel caso in cui l'amministrazione accerti che le operazioni di preparazione per il riutilizzo **non siano svolte in conformità ai requisiti dichiarati nella comunicazione**, **sospende le suddette attività**, ove le cause ostative non vengano eliminate entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di apposita diffida da parte dell'amministrazione.



## Esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata




La comunicazione deve essere **rinnovata**

- **ogni cinque anni**

- in caso di **variazione** dei dati :

a) ubicazione e planimetria dell' impianto

c) capacità di trattamento giornaliera e annuale per singola classe merceologica, capacità di messa in riserva, capacità di stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, la capacità di stoccaggio dei beni derivanti dalle operazioni di preparazioni per il riutilizzo.



# Centri di preparazione per il riutilizzo


I **centri di preparazione per il riutilizzo** sono impianti con **caratteristiche e dotazioni tecniche** conformi a quanto previsto:

- nell'allegato 1 del DM 119/2023 Caratteristiche e dotazioni tecniche
- nell'allegato VII D.legs. 49/2014 Modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento
- nell'allegato VIII D.legs. 49/2014 Requisiti tecnici degli impianti di trattamento

e potranno **ricevere i rifiuti indicati nel catalogo** di cui al medesimo allegato medesimo allegato, **entro le quantità massime nello stesso individuate:**

**Tabella 2- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e quantità massime**

| <b>Classe Merceologica (CM)</b> | <b>Codice CER</b>          | <b>Descrizione</b>   | <b>Quantità [t/a]</b> |
|---------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|
| <b>14</b>                       | 160214<br>160216<br>200136 | Rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche, inclusi tutti i componenti, del rifiuto e i <i>toner</i> ; elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, apparecchi di telefonia, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali, strumenti elettrici ed elettronici giocattoli e apparecchiature per il tempo libero, apparecchiature per l'illuminazione; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. | 500                   |




# Centri di preparazione per il riutilizzo



Soggetti che possono conferire al Centro di preparazione per il riutilizzo:

- il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani;
- il gestore del centro di raccolta [...];
- il gestore del centro di raccolta o di restituzione organizzato e gestito dai produttori che abbiano istituito sistemi individuali o collettivi di gestione dei RAEE [...];
- il produttore di AEE professionali che, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderisce, organizza e gestisce sistemi di raccolta differenziata dei propri rifiuti;
- il distributore che abbia allestito un deposito preliminare alla raccolta di RAEE [...];
- il gestore dell'impianto di trattamento di rifiuti;
- il detentore dei rifiuti provenienti da utenze non domestiche.


NON sono previsti i conferimenti diretti dai privati cittadini



## Descrizione delle operazioni di preparazione per il riutilizzo

- a) «**controllo**»: operazione che consiste nell'ispezione visiva, cernita e prova funzionale per valutare l'idoneità del rifiuto ad essere preparato per il successivo riutilizzo; per i RAEE la prova consiste almeno nel testare la funzionalità (con prove specifiche a seconda della tipologia RAEE), valutare la presenza di sostanze pericolose e registrare nella sezione B dello schedario, i risultati della valutazione e delle prove, ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, paragrafi da 5.1 a 5.4;
- b) «**pulizia**»: operazione mediante la quale vengono eliminate le impurità anche attraverso l'impiego di acqua e liquidi specifici come i detersivi ad azione disinfettante, anche in forma di vapore; operazioni di disinfestazione contro il tarlo;
- c) «**smontaggio**»: operazione di disassemblaggio totale o parziale del rifiuto in componenti riutilizzabili singolarmente o nell'operazione di riparazione;
- d) «**riparazione**»: operazione che comprende la sostituzione, la soppressione e/o ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, del rifiuto nonché l'installazione sugli stessi di impianti e componenti fissi, comprese le attività di sabbatura, verniciatura, laccatura.





## Requisiti tecnici per il processo di preparazione per il riutilizzo

- 5.1 Ricezione dei RAEE
- 5.2 Valutazione aspetti di sicurezza
- 5.3 Prove di funzionalità adeguate
- 5.4 Bonifica dati
- 5.7 Smontaggio e gestione componenti e accessori
- 5.8 Riparazione
- 5.9 Pulizia
- 5.10 Garanzia di qualità

Un responsabile o un supervisore deve eseguire test casuali sulle AEE o sui componenti AEE preparati per il riutilizzo per confermare la qualità delle AEE o dei componenti AEE risultanti dalla preparazione per il riutilizzo.

AEE o dei componenti di AEE preparati per il riutilizzo per confermare la qualità delle AEE o dei componenti di AEE risultanti dai processi di preparazione per il riutilizzo

Ogni RAEE valutato per la preparazione al riutilizzo deve essere testato per la sicurezza in conformità con a procedura di test di sicurezza documentata. L'obbligo di testare la sicurezza dei componenti non si applica quando il componente è e rimarrà parte integrante dell'intero prodotto.


Test (eventuali danni, tutti i cavi e i connettori soddisfano i requisiti dell'uso previsto)

Dati personali e dati che sono stati specificamente concessi in licenza a un utente archiviati all'interno del supporto dati apparecchiature o componenti (ad es. disk drive, chip di memoria) devono essere eliminati secondo a procedura documentata

**I RAEE non adatti alla preparazione per il riutilizzo possono essere smontati per recuperare altri componenti che possono essere adatti all'uso nel processo di preparazione al riutilizzo di altri RAEE.**


I componenti e gli accessori non idonei alla preparazione per il riutilizzo devono essere assegnati per il trattamento.

**L'operatore che prepara per il riutilizzo documenta una procedura per stabilire la valutazione, le prove, gestione, archiviazione e tracciamento dei componenti utilizzati per riparare i RAEE in fase di preparazione per il riutilizzo.**



## Esclusioni campo di applicazione preparazione per il riutilizzo in forma semplificata (art. 3 DM 119/2023)


- a) i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
- b) i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;
- c) pile, batterie e accumulatori;
- d) pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182;
- e) i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
- f) i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;
- g) i veicoli fuori uso.



## Requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo (art. 5 DM 119/2023)




1. Per l'esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo, il gestore deve possedere i seguenti requisiti:
  - a) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea;
  - b) se cittadino di uno Stato terzo che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani, stabilire il proprio domicilio in Italia;
  - c) non versare in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  - d) non aver riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (..)
2. [...] l'impresa individuale o la società che svolge le attività di preparazione per il riutilizzo deve:  
essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, nonché a quelli relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  
non trovarsi, in sede di presentazione della comunicazione, in stato di liquidazione o essere, comunque, soggetto ad una procedura concorsuale con finalità liquidativa.
3. Gli operatori devono possedere idonea capacità tecnica in relazione alla specifica operazione cui sono preposti, dimostrata mediante il possesso dei requisiti di qualificazione professionale di cui all'allegato 1, paragrafo 4.
4. Compatibilmente con l'organizzazione del centro di preparazione per il riutilizzo, per le attività di minore complessità possono essere avviati percorsi di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate e a rischio di esclusione socio-economica.



## Preparazione per il riutilizzo dei RAEE (art. 7 DM 119/2023)


1. Le attività di preparazione per il riutilizzo dei RAEE sono improntate alla norma CENELEC EN 50614: 2020, Capitolo 4.2.
2. La capacità tecnica necessaria per l'esecuzione di attività di preparazione per il riutilizzo dei RAEE richiede, oltre al possesso dei requisiti di cui all'allegato 1, paragrafo 4, anche l'aggiornamento professionale, a cura del Centro di coordinamento RAEE anche in collaborazione con le Associazioni dei produttori di AEE, da effettuarsi con cadenza biennale.
3. Il corretto trasferimento delle informazioni funzionali alle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei RAEE è garantito dal Centro di coordinamento RAEE ai sensi degli articoli 27 e 33, comma 5, lett. I), del decreto legislativo n. 49 del 2014, anche sulla base delle informazioni fornite dai produttori di AEE

Requisiti minimi degli operatori



## Informazione agli impianti di trattamento (Art. 27 D. Legls.49/2014)

1. Per agevolare la (..) preparazione per il riutilizzo e il trattamento dei RAEE, i produttori forniscono agli impianti di trattamento adeguato e di riciclaggio, nonché ai **centri di preparazione per il riutilizzo** accreditati in conformità al decreto di cui all'articolo 180-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **informazioni gratuite in materia di preparazione per il riutilizzo e di trattamento** adeguato.
2. Per ogni nuova tipologia di AEE immessa per la prima volta sul mercato (..) le informazioni devono essere fornite entro un anno dalla data di immissione sul mercato.
3. Per consentire ai centri di preparazione per il riutilizzo e agli impianti di trattamento e di riciclaggio di conformarsi alle disposizioni del presente decreto, le informazioni (...) indicano almeno le diverse componenti e i diversi materiali delle AEE, nonché il punto dell'AEE in cui si trovano le sostanze e le miscele pericolose.
4. Le informazioni vengono messe a disposizione dei centri di preparazione per il riutilizzo e degli impianti di trattamento e di riciclaggio da parte dei produttori di AEE in forma di manuali o attraverso strumenti elettronici, anche tramite la banca dati predisposta dal Centro di Coordinamento.



## Preparazione per il riutilizzo dei RAEE



4. Le **caratteristiche e le dotazioni tecniche** dei centri di preparazione per il riutilizzo dei RAEE nonché le operazioni ivi effettuate sono **conformi alla norma CENELEC EN 50614: 2020, Capitolo 4.**

- Principi di gestione

L'operatore che prepara per il riutilizzo deve

- garantire che **sia in atto un sistema di gestione** per tutte le attività nei settori della salute, sicurezza, ambiente e qualità (**attività e servizi e processi svolti presso la struttura**).

- Presupposti tecnici e infrastrutturali

- aree di stoccaggio


- strumenti e apparecchiature di prova utilizzati

- Formazione

- Tracciabilità e rintracciabilità

L'operatore che prepara per il riutilizzo deve disporre di un sistema documentato di tracciabilità e rintracciabilità in uso tracciare i RAEE ricevuti dopo il completamento dell'ispezione visiva iniziale fino al momento in cui il prodotto viene confermato come rifiuto o quando è stato dichiarato come REEE o come componente REEE

Per garantire la tracciabilità, le targhette identificative dei produttori non devono essere rimosse. La preparazione per l'operatore del riutilizzo aggiunge **un'etichetta come da 6.2.**



## Preparazione per il riutilizzo dei RAEE



5. Il prodotto preparato per il riutilizzo da RAEE è reimmesso al consumo munito di etichetta recante l'indicazione «PPRAEE», apposta dall'operatore secondo le modalità indicate dalla norma CENELEC EN 50614: 2020, paragrafo 6.2.6.

**L'etichetta contiene almeno le seguenti informazioni:**

- riferimento alla componente o PPRAEE conforme al presente documento;
- nome e coordinate del l'operatore che si prepara al riutilizzo;
- numero unico di identificazione o di vendita dell'attrezzatura

L'etichetta fissata a un componente REEE o REEE deve essere:


- fissato in modo sicuro;
- accessibile;
- leggibile, e
- durabile.

L'etichetta può essere fissata su una superficie interna con lo stesso livello di accessibilità come la targa di classificazione del produttore senza l'uso di utensili.

L'operatore addetto alla preparazione del riutilizzo deve garantire la leggibilità e la durata delle etichette utilizzate

NOTA 2 Ci possono essere regolamenti UE che contengono requisiti di marcatura che devono essere rispettati. Un l'esempio è la marcatura dei requisiti per i refrigeranti utilizzati nelle apparecchiature di scambio termico.

NOTA 3 La preparazione per il riutilizzo dell'etichetta può essere utilizzata in aggiunta alle etichette di branding esistenti della preparazione per il riutilizzo operatore.



## Preparazione per il riutilizzo dei RAEE



6. Il gestore garantisce che il PPRAEE sia sicuro per l'uso come originariamente previsto, non metta in pericolo la salute e la sicurezza umana e assicura le **informazioni nei confronti dei consumatori** ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, paragrafo 6.3.


In caso di danno da prodotti difettosi e per omessa informazione vigono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Codice del consumo

Per ogni REEE venduto o donato, le informazioni sono rese disponibili su:

- un manuale d'uso specifico o informazioni sul prodotto;
- l'installazione e l'uso sicuri;
- funzioni lavorative e funzioni non lavorative (se del caso);
- qualsiasi software fornito (compresa la versione e le eventuali licenze appropriate);
- informazioni sulla garanzia in forma scritta o elettronica, come stabilito ;
- nome e recapito dell'operatore che si prepara al riutilizzo, come specificato nell'etichettatura

NOTA Il manuale utente/le informazioni possono essere fornite tramite un link a un sito web (ad es. il produttore), un cliente servizio di contatto, un compact disc o una copia cartacea, o attraverso la documentazione generica sviluppata dal preparatore per il riutilizzo dell'operatore o delle informazioni sull'utente integrate nel software





## Preparazione per il riutilizzo dei RAEE




7. I PPRAEE o i componenti di PPRAEE sono coperti dalla **garanzia di conformità per la durata di almeno dodici mesi dalla data di acquisto**, in virtù di idoneo certificato nel quale sono rese espressamente note le condizioni per la sostituzione, per la riparazione o per il rimborso, ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, paragrafo 6.4.

Qualsiasi pezzo di AEE venduto o donato **a un cliente finale** (ad esempio un privato o un'azienda per uso personale) deve essere coperto da una **garanzia commerciale AEE con un periodo di tempo definito per uso personale**) deve essere coperto da una garanzia commerciale sulle AEE con un periodo di tempo definito di almeno 90 giorni dalla data di fornitura al nuovo utente.

La vendita o la donazione di ogni pezzo di AEE o componente di AEE a un'altra parte che **non sia un utente finale** deve essere coperta da una garanzia AEE in base alle condizioni commerciali offerte dall'operatore di operatore di preparazione per il riutilizzo.

Le garanzie si applicano anche alle AEE o ai componenti AEE esportati.

**I dettagli della procedura di garanzia delle AEE devono essere documentati dall'operatore di preparazione per il riutilizzo al fine di includere le modalità con cui le AEE o i componenti di AEE che non funzionano come specificato durante il periodo di garanzia saranno riparati, sostituiti o il costo di acquisto sarà rimborsato, a seconda di quanto concordato nella clausola di garanzia al momento della vendita.**




## Preparazione per il riutilizzo dei RAEE



8. Il gestore è tenuto a iscrivere, senza ulteriori oneri, il proprio centro di preparazione per il riutilizzo dei RAEE in una **apposita sezione dell'elenco previsto all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 49 del 2014** e a comunicare annualmente le quantità e i pezzi ricevuti e preparati per il riutilizzo

il Centro di coordinamento predispone apposito elenco, in cui i titolari degli impianti di trattamento dei RAEE sono tenuti ad iscriversi mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri, ed a comunicare annualmente le quantità di RAEE trattate entro il 30 aprile di ogni anno.



## In sintesi




Il gestore [del «Centro»] garantisce che il PPRAEE sia sicuro per l'uso come originariamente previsto, non metta in pericolo la salute e la sicurezza umana e assicura le informazioni nei confronti dei consumatori.

Etichetta apposta dal «Centro» , cfr EN 50614:2020

Garanzia durata min 12 mesi (rilasciata dal «Centro» )

Performance Safety / Functionality / Quality , cfr EN 50614:2020 L

NOTA: Gli impianti di trattamento accreditati con il CdC RAEE lavorano nel rispetto dei requisiti dello standard CENELEC EN 50625




## Disposizioni Transitorie



### Disposizioni transitorie


1. I centri che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, **sono autorizzati a effettuare operazioni di preparazione per il riutilizzo** dei rifiuti continuano a operare sulla base dei relativi provvedimenti autorizzatori.



# Preparazione per il riutilizzo e responsabilità estesa del produttore



Prodotti ottenuti In riferimento ai rifiuti soggetti a regimi di responsabilità estesa del produttore, l'immissione sul mercato dei prodotti ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo non può qualificarsi quale «prima messa a disposizione», tale da generare nuovi oneri connessi all'applicazione del suddetto principio;




# Dotazioni strutturali dei centri di preparazione per il riutilizzo (all.1 DM 119/2023)



## **2. Dotazioni strutturali**

2.1 Il centro, provvisto di adeguata recinzione lungo tutto il perimetro e soggetta a periodica manutenzione, è costituito da un locale chiuso o da area con copertura resistente alle intemperie, allestito e gestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi.

2.2 Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.




## Dotazioni strutturali dei centri di preparazione per il riutilizzo



2.3 Il centro è dotato di:

- a) **una sezione di conferimento e messa in riserva** dei rifiuti di dimensioni idonee per assicurare un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita, allestita con attrezzature (cassoni, contenitori o scaffali) adeguate alla corretta conservazione dei rifiuti differenziati per classe merceologica e codice EER tra quelli indicati nelle tabelle di cui al presente allegato, in modo da non pregiudicarne l'integrità ai fini della loro preparazione per il riutilizzo;
- b) **una sezione operativa adeguatamente attrezzata e organizzata** in funzione delle operazioni di preparazione per il riutilizzo da svolgere;
- c) una **sezione di immagazzinamento** e cessione dei prodotti o componenti di prodotti per il successivo riutilizzo;
- d) sezione **di stoccaggio dei rifiuti prodotti recuperabili** derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo da destinare ad impianti di recupero;
- e) sezione di **stoccaggio dei rifiuti prodotti non recuperabili** risultanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo da destinarsi allo smaltimento;
- f) adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche; g) adeguato sistema di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi.



## Dotazioni strutturali dei centri di preparazione per il riutilizzo




### 2. Dotazioni strutturali

Tutte le sezioni devono essere dotate di pavimentazione impermeabilizzata.

Le sezioni in cui sono depositati i rifiuti derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo destinati a operazioni di recupero o allo smaltimento sono tenute distinte da quelle dedicate al deposito dei rifiuti in ingresso.

All'interno del centro, tutte le diverse sezioni devono essere mantenute adeguatamente distinte tra loro e deve essere garantita la viabilità e la relativa segnaletica, nonché opportunamente regolamentata la circolazione





## Dotazioni strutturali dei centri di preparazione per il riutilizzo

3. Dotazioni di attrezzature e criteri per la gestione dei rifiuti (punto 3 dell'allegato VII del decreto legislativo n. 49 del 2014)


3.1. Lo stoccaggio dei pezzi smontati e dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero.

3.2. I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi.

(..) 3.6. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato.

(...) . 3.11. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri. 3.12. Il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate.

(...) 3.13. Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature.




## Dotazioni strutturali dei centri di preparazione per il riutilizzo



4. Requisiti minimi degli operatori: gli operatori devono possedere, ad esclusione delle persone svantaggiate impiegate in percorsi di inserimento lavorativo, almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

- a) diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore di attività, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto;
- b) attestato di qualifica professionale conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;
- c) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore per un periodo non inferiore a due anni.




## Dotazioni strutturali dei centri di preparazione per il riutilizzo



### 5. Modalità di accettazione dei rifiuti:

Le modalità di accettazione, all'atto del ricevimento dei rifiuti, consistono nella verifica e nel controllo della conformità degli stessi alle specifiche che ciascun gestore dovrà definire in un **apposito regolamento interno**, predisposto in funzione delle operazioni di preparazione per il riutilizzo da svolgere e reso noto al conferitore al momento della programmazione del conferimento.

In caso sia accertata la non conformità dei rifiuti conferiti, il carico è respinto con annotazione sul formulario, ove previsto.




# Tracciabilità e comunicazioni

Articolo 19, comma 5 e 6 , D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49

I titolari degli impianti di trattamento adeguato, di recupero, di riciclaggio o di preparazione per il riutilizzo di RAEE annotano su apposita sezione del registro di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze in entrata (input) e il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze, ovvero il peso dei prodotti e dei materiali effettivamente recuperati in uscita (output) dagli impianti.

6. Sulla base delle informazioni acquisite in adempimento agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 i titolari degli impianti comunicano annualmente i dati relativi ai quantitativi di RAEE gestiti tramite il Modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.



## Tracciabilità centri di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata(art. 6)

Presso il centro è tenuto uno schedario, suddiviso in tre sezioni, finalizzato a registrare i dati afferenti ai rifiuti conferiti ed alle operazioni su di essi effettuate, nel quale sono annotate almeno le seguenti informazioni:

### Sezione A - Conferimento:

- a) conferitore (estremi identificativi);
- b) data del conferimento;
- c) codice EER dei rifiuti conferiti con indicazione della classe merceologica RAEE, categoria e, per i conferimenti aventi a oggetto sole componenti, anche sintetica descrizione-
- d) quantitativo espresso in numero di pezzi o in peso dei rifiuti conferiti, in base alla tipologia di prodotto.

In fase di accettazione ad ogni rifiuto è attribuito un **codice univoco**.


### Gestione B - Gestione:

- a) **quantità di rifiuti da sottoporre alle operazioni** di preparazione per il riutilizzo, suddivisi per classe merceologica, per codice EER e per **codice univoco**;
- b) **tipologia di operazioni di preparazione per il riutilizzo**, per ciascuna **classe merceologica** e codice EER e codice univoco, risultati delle valutazioni e delle prove funzionali compiute nell'ambito delle operazioni di controllo;
- c) **quantità dei prodotti ottenuti** dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, espressa in peso o in numero in base alla tipologia di prodotto.
- c) per i PPRAEE, l'indicazione del peso e' effettuata sulla base della decisione di esecuzione n. 2193/2019, del 17 dicembre 2019 che stabilisce le modalità per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui RAEE.

### Sezione C - Cessione:

- a) quantità e numero di **prodotti e/o componenti** di prodotto ceduti per il riutilizzo;
- b) **quantità e codice EER dei rifiuti** prodotti nel centro e destinati presso altri impianti di trattamento.


«codice univoco»: codice attribuito al rifiuto conferito in fase di accettazione al centro di preparazione per il riutilizzo ai fini della relativa individuazione nell'ambito delle successive operazioni;



## Tracciabilità centri di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata



3. Per i rifiuti accompagnati dal formulario di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero dal documento di trasporto, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 31 maggio 2016, n. 121, e all'articolo 2 comma 2, del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, sono conservate copie degli stessi, **allegate allo schedario**
4. Lo schedario deve essere conservato **per cinque anni** (il registro cronologico di carico e scarico ex art. 190 D.Lgs. 152/2006 per 3 anni).
5. La durata massima della messa in riserva dei rifiuti destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo di cui all'allegato 1, effettuata presso lo stesso centro, è pari **ad un anno** dalla data di ricezione dei rifiuti. La quantità stoccabile non può mai eccedere le quantità massime impiegabili individuate nel catalogo per classe merceologica di cui al medesimo allegato e in ogni caso non può superare la capacità massima di messa in riserva.
7. Per i rifiuti di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1, **il passaggio tra centri di preparazione per il riutilizzo e impianti autorizzati ad operazione di recupero R13 è consentito esclusivamente per una sola volta ai soli fini della cernita**



## Tracciabilità centri di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata – CRITICITA'



**Per i centri di preparazione per il riutilizzo lo schedario sostituisce il registro cronologici di carico e scarico RENTRI?**


1) l'art. 214 ter **non dispone** che il Regolamento individui:

- specifiche modalità semplificate in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del Dl.gs. 152/2006 per la gestione dei centri di riutilizzo;
- che i gestori del centro di utilizzo adempiono all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione di uno schedario.

2) Il centro di riutilizzo è un impianto di recupero di materia autorizzato con procedure semplificate)

Nell'unico caso analogo di modalità semplificate della gestione dei RAEE da parte della distribuzione il DM 65/2010 disciplina le modalità di tenuta dello schedario su espressa previsione di norme di legge:

**Decreto Legislativo 151/2005** art 6 c 1 -bis *"Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE domestici e RAEE professionali ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b) nonché per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi. L'obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto".*



## Conclusioni



Il Decreto 10 luglio 2023, n. 119 stabilisce le “condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata” , e pertanto non è da applicarsi ad impianti in possesso di altre tipologie di provvedimenti autorizzativi.